

La Fofi informa che l'[Agenzia delle Entrate, con circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020](#), ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del DL 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

In particolare, il documento in esame fornisce chiarimenti in merito alla previsione dell'IVA agevolata consistente nell'esenzione dall'imposta fino al 31 dicembre 2020 e nell'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, sulle cessioni di beni "anti coronavirus" (detergenti disinfettanti per mani, mascherine, soluzioni idroalcoliche in litri, strumentazione per diagnostica per COVID-19, termometri/termoscanner ecc.).

Tra le principali precisazioni fornite dall'Agenzia, si segnala che la suddetta agevolazione si applica, tra gli altri, per quanto d'interesse, all'acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea inclusi quindi i termoscanner, alle mascherine "ricaricabili" (ossia quelle riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro) compreso l'acquisto dei singoli filtri, ai saturimetri ed agli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici ed alle piantane per dispenser che contengono disinfettante.

Al riguardo, per ogni utile approfondimento, si rinvia alla suddetta circolare.